IPAB CASA DI RIPOSO "A. Rossi"
di Arsiero (VI)

Gestione dei Servizi assistenziali integrativi e del Servizio infermieristico notturno.

CIG 81030364D7

Capitolato Speciale di Appalto

Allegato A alla determinazione n. 73 del 12.12.2019

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 3
ART. 2 - DURATA 3
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 3
ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO E VARIAZIONI 4
ART. 5 REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 6
ART. 6 ONERI SPECIFICI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 9
ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 10
ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 10
ART. 9 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 10
ART. 10 UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI 11
ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 13 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO 11
ART. 14 CONTROLLI ORARI, VERIFICA E PRESTAZIONI 12
ART. 15 NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA 12
ART. 16 PENALITÀ 13
ART. 17 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RCO 13
ART. 18 CONTROVERSIE 14
ART. 19 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL SERVIZIO 14
ART. 20 VARIAZIONI CONTRATTUALI 14
ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI 14
ART. 22 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 14
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 25 FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE 16
ART. 26 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA 16
ART. 27 ELEZIONE DI DOMICILIO 16
ART. 28 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 16

Viale G. Mazzini n. 46 – 36011, Arsiero (Vi)
tel. 0445 740212
fax 0445 741192
e-mail: info@casariposorossi.it
Pec: casariposorossi@pec.it
Sito internet: www.csprossi.it

Codice fiscale: 83001570247
Partita Iva: 01636260240

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali integrativi e del servizio infermieristico notturno, svolto in piena autonomia organizzativa, da prestarsi presso la struttura dell'Ente e precisamente in Viale G. Mazzini n. 46, Arsiero (VI).

La procedura di gara avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o statali in vigore all'atto della somministrazione del servizio (compresi i regolamenti e le eventuali ordinanze municipali), riguardanti l'igiene, la sanità e i servizi socio-sanitari o comunque aventi attinenza ai servizi oggetto dell'appalto.

ART. 2 - DURATA

Il servizio decorrerà dal 01.03.2020 al 31.08.2022 (o dalla data di aggiudicazione per un periodo di trenta mesi), con possibilità di proroga tecnica fino al 28.02.2023 (ulteriori mesi sei).
I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente valutato dall'Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo soddisfacente in termini di qualità, l'Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla ditta seconda classificata o indire nuova gara.

È facoltà dell'Ente risolvere in tutto o in parte il contratto per esigenze interne, per riorganizzazioni e/o per disposizioni regionali o statali in materia, secondo quanto meglio specificato nel presente capitolato speciale d'appalto.
Il recesso parziale dal contratto avrà effetto dopo 30 giorni dalla data in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata via PEC alla ditta appaltatrice.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A) Servizi assistenziali integrativi

- Sorveglianza negli spazi soggiorno: n. 2 unità con qualifica di operatore socio-sanitario in orario diurno (mattino e pomeriggio), per n. 6 ore al mattino e n. 6 ore al pomeriggio, per n. 365 giorni all'anno. Oltre alla sorveglianza le unità potrebbero essere dedicate anche a necessità di carattere straordinario comunque compatibili con il profilo professionale.
- Squadra bagni igienici: n. 2 unità per 3,5 ore giornaliere, in orario mattutino (indicativamente 07.00-10.30), per n. 365 giorni all'anno.

Il totale ore giornaliero è pari a 19, e quindi il valore annuo è pari a 6.935.

Le prestazioni assistenziali (OSS) richieste e ritenute come minimi inderogabili del piano assistenziale proposto dal soggetto affidatario del servizio, sono le seguenti:

- supervisione degli ospiti, in particolare non autosufficienti, presenti in salone al piano terra;
- assistenza nelle attività quotidiane rispettando i protocolli dell'Ente. Ad esempio: accompagnare ai servizi igienici e/o ai nuclei di degenza, idratazione, supporto durante la dispensa dei pasti, imbocco;
- collaborazione nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale con le figure che a diverso titolo operano all'interno della struttura: figure sanitarie, socio-sanitarie e riabilitative;
- collaborazione nelle attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi anche con i volontari e i famigliari;
- svolgimento dei bagni di tutti gli ospiti presenti in struttura come da calendario predisposto dal coordinatore dei servizi. I bagni, salvo diversa indicazione, si eseguono seguendo il protocollo dell'ente;
- osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- utilizzazione di strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio.

In caso di esigenze straordinarie potrebbero essere richieste altre prestazioni, comunque compatibili con il profilo professionale di operatore socio-sanitario.

B) Servizio infermieristico notturno

Il servizio infermieristico notturno (con funzioni di cura e assistenza con personale OSS presente) è svolto da n. 1 unità nella fascia oraria 21.00-07.00 per un totale di n. 10 ore giornaliere, per 6 giorni settimanali (313 notti annue).

Il totale ore annuo è quindi pari a 3.130 ore.

Il servizio dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR n. 84/2007, garantendo, comunque, il presidio costante per ogni unità operativa.
Il numero degli utenti potrà variare a seconda degli Ospiti presenti in struttura.
I posti letto autorizzati per ospiti non autosufficienti di intensità minima-ridotta sono 75. Il numero degli utenti potrà variare a seconda degli Ospiti presenti in struttura.
In nessun caso la ditta aggiudicataria potrà richiedere diritti o corrispettivi particolari per effetto di variazioni della entità o della tipologia degli ospiti.

L'infermiere esercita tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e assistenziale previste dal DM 739/94.
Il servizio infermieristico notturno prevede:
- presenza attiva dell'infermiere per la gestione del servizio notturno;
- prestazioni infermieristiche programmate e precisamente a titolo esemplificativo:
    - consegne di inizio servizio con infermiere dell'Ente presente fino alle ore 21.00;
    - per presa in carico degli ospiti che richiedono interventi assistenziali durante la notte (terapia per os e infusionale, terapia notturna, stick glicemici, alimentazione PEG/SNG, controlli parametri vitali, ogni altra prestazione possibile riferita all'infermiere);
    - sorveglianza con risposta attiva alle chiamate;
    - aiuto attivo agli addetti all'assistenza nelle operazioni di cambio panni e posture;

- comunicazione agli operatori di assistenza di ogni situazione degna di essere segnalata;
- consegne per gli OSS che entrano in servizio e per gli infermieri dell'Ente che entreranno in servizio alle ore 07.00;

È inoltre richiesto all'infermiere in servizio di notte di svolgere:

- prestazioni infermieristiche a chiamata/richiesta;
- prestazioni assistenziali a chiamata/richiesta;
- prestazioni di urgenza;
- prestazioni secondo prassi dell'Ente per decessi, ricoveri urgenti, etc...;
- eventuali prestazioni calendarizzate e/o previste da piano di lavoro
- tutte le varie attività utilizzando la modulistica in uso presso l'Ente (strumenti informativi, schede, etc...) e di effettuare le registrazioni prescritte;
- nel caso di situazione di emergenza o necessità di evacuazione (per incendio, esplosione etc...) coordina le modalità di evacuazione della struttura secondo quanto riportato nel PE;
- ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato.

ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO E VARIAZIONI

L'ammontare presunto dell'appalto dei servizi assistenziali integrativi e del servizio infermieristico notturno è quantificato in **€ 575.000,00** (esente iva), cui vanno aggiunti € 2.500,00 (escluso iva) per il costo della sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso (intesa come cifra complessiva per la durata dell'appalto), per un importo totale **di € 577.500,00** (esente iva), per un periodo di mesi 30 (mesi trenta). In caso di proroga tecnica di mesi 6 (sei) l'importo totale è quantificato in € 690.000,00 più oneri per la sicurezza per un importo di € 3.000,00 per un totale complessivo di € 693.000,00.
Si riassumono gli importi nella seguente tabella:

Periodo	Importo di gara	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Importo complessivo di oneri
30 mesi	**€ 575.000,00**	€ 2.500,00	€ 577.500,00
In caso di proroga contrattuale di 6 mesi	€ 115.000,00	€ 500,00	€ 115.500,00
Totale (36 mesi)	€ 690.000,00	€ 3.000,00	€ 693.000,00

I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di decorrenza dell'appalto. La ditta, altresì, avrà l'obbligo di continuare il servizio fino ad un massimo di due mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in attesa dell'espletamento delle procedure di gara.

Si richiama espressamente l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016: *la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.* In tal caso i compensi corrisposti all'appaltatore saranno proporzionati, in aumento o in diminuzione, al servizio effettivamente richiesto. In ogni caso il valore complessivo dell'appalto non potrà essere superiore alle soglie previste per la procedura di

affidamento del servizio oggetto del presente appalto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

L'importo complessivo dell'appalto offerto per il periodo non dovrà in ogni caso superare la somma massima indicata di € 575.000,00 (esente iva) più oneri per la sicurezza € 2.500,00 per un totale di € 577.500,00.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo (dipendente o meno dalla volontà dell'Ente) ci fosse una riduzione dei posti letto, ci sarà una conseguente diminuzione delle prestazioni richieste alla ditta.

Nel caso in cui, durante il periodo dell'appalto, dovessero essere emanate disposizioni di legge che portassero all'interruzione del rapporto con la ditta, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, questa non potrà rivendicare alcun diritto.

ART. 5 REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Requisiti e condizioni

A) Servizi assistenziali integrativi

- Gli O.S.S. dovranno operare stabilmente all'interno della Struttura e dovranno possedere tutti i requisiti professionali atti all'espletamento delle proprie attività. Devono inoltre possedere l'attestato di primo soccorso e di addetto alle emergenze/antincendio come da D.Lgs. 81/2007;
- L'appaltatore dovrà farsi carico, in caso di inserimento di nuovo personale, di almeno tre giorni di affiancamento dello stesso supportato da personale presente in struttura;
- Il personale deve essere coinvolto in momenti formativi e di organizzazione del servizio. È fatto obbligo all'aggiudicatario di convocare e far presenziare i propri soci o dipendenti ad almeno una riunione organizzativa trimestrale, compresa nel costo dell'affidamento offerto. I verbali di tali riunioni dovranno essere trasmessi al responsabile dell'Ente.

B) Servizio infermieristico notturno

Il personale che la ditta aggiudicataria invierà e gestirà per il servizio infermieristico notturno, oggetto del presente capitolato, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- titolo di studio di "infermiere" riconosciuto dalle autorità italiane;
- iscrizione ad un collegio provinciale IPASVI (Collegio degli Infermieri Professionali);
- attestato di addetto primo soccorso e di addetto emergenze/antincendio "Alto Rischio" come da D.Lgs. 81/2008;
- conoscenza dei contenuti della documentazione di sicurezza messa a disposizione dall'Ente;
- conoscenza base dell'uso del pc.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'effettiva entrata in servizio dei propri dipendenti, dovrà:

- dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite presentazione all'Ufficio Personale dell'Ente di:
  - nominativo dell'infermiere;
  - titolo di studio;
  - attestazione di iscrizione al Collegio;
  - attestati primo soccorso e addetto emergenze/antincendio come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
  - copia del curriculum vitae;
- presentare l'infermiere, in procinto di assumere il servizio, al Coordinatore di Reparto.

Tale prassi dovrà essere rispettata durante tutto il periodo contrattuale, anche nel caso di inserimento di "nuovi" infermieri, il cui nominativo non risulti nell'elenco iniziale presentato in sede di gara.

C) Requisiti per i servizi

- Il soggetto aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà fornire elenco nominativo degli addetti che esso impiegherà nel servizio con l'indicazione delle relative qualifiche professionali e dei corsi di aggiornamento frequentati, documentati col libretto formativo personale, del titolo di studio posseduto, specificando se trattasi di soci lavoratori o dipendenti. Dovrà inoltre comunicare all'Ente la tipologia contrattuale, se trattasi cioè di rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time precisandone in tal caso la percentuale.
- Qualora avvengano variazioni rispetto alla lista presentata, l'affidatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica, fornendo relativa documentazione. Il soggetto aggiudicatario deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.
- Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere fisicamente idoneo alla mansione, di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dichiarato non idoneo alla mansione, ancorché solo parzialmente, nel corso dell'affidamento deve essere sostituito con personale idoneo.
- Deve avere assoluta padronanza della lingua italiana, sia parlata che scritta. Al fine di verificare ciò, l'Ente potrà sottoporre il personale incaricato a test e/o colloqui in lingua italiana.
- Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome del soggetto aggiudicatario.
- L'affidatario è responsabile del comportamento del proprio personale per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli ospiti, con i familiari e visitatori, nonché con tutto il personale operante nella struttura a qualsiasi titolo.
- In caso di assenze (malattie, permessi, ferie) del singolo incaricato del servizio, l'affidatario è comunque tenuto ad assicurare sempre il completo e corretto espletamento dei servizi programmati, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente.
- Il soggetto affidatario, al fine di garantire la continuità del servizio, dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio stesso e per tutta la durata dell'affidamento, il medesimo personale, limitando al massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore.
- Il personale del soggetto affidatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

- Il personale del soggetto affidatario dovrà partecipare a prove di evacuazione periodiche organizzate dall'Ente.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere alla:

- Presentazione, 5 (cinque) giorni prima dell'inizio di ogni mese per fax o e-mail, del turno mensile continuativo con l'indicazione dei nominativi degli infermieri;
- Comunicazione preventiva, almeno 24 ore prima, di ogni variazione relativa al turno.

B. Inefficienze e comportamenti non idonei

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad allontanare dalla struttura il personale suo dipendente reputato dall'Ente non idoneo o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o che abbia adottato comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque incompatibili con una corretta prassi lavorativa. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione che, dopo contestazione scritta degli eventi determinanti la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del personale in questione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta. In casi particolarmente gravi, tale rimozione, sempre richiesta in forma scritta, si intende immediata, fatta salva la facoltà dell'Ente di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenesse opportune.

C. Percorso di inserimento degli infermieri

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre turni di affiancamento con il personale dipendente dell'Ente per almeno 2 notti, in modo tale da conoscere nel dettaglio il servizio da svolgere.
L'affiancamento degli infermieri dovrà essere precedente alla data di effettivo inizio del contratto.
Al termine dell'affiancamento è prevista la verifica congiunta da parte del Responsabile dell'Ente con il Responsabile-referente tecnico organizzativo della Ditta aggiudicataria circa i contenuti e gli esiti. L'affiancamento è a totale ed esclusivo onere della ditta.
La Direzione si riserva comunque la facoltà di non accettare l'inserimento lavorativo vero e proprio del dipendente della Ditta aggiudicataria nel caso la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

D. Referente tecnico organizzativo

Le prestazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale saranno rese dal personale dipendente della Ditta aggiudicataria sotto la direzione operativa ed organizzativa di un responsabile designato dalla Ditta medesima. La Ditta aggiudicataria è a tal fine obbligata a nominare e comunicare all'Ente, in sede di gara, un responsabile referente tecnico organizzativo, ed un suo sostituto, muniti di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto, con costo ricompreso fra gli oneri dell'appalto.
Tale responsabile potrà non avere la qualifica di infermiere, ma dovrà essere dotato di comprovata esperienza nella gestione di risorse umane, come risulterà da documentazione contenuta nell'offerta.
Il Referente tecnico organizzativo dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile 7 giorni alla settimana;

- sovrintendere all'inserimento del personale nelle strutture;
- garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
- garantire l'armonica integrazione delle attività assistenziali con l'organizzazione della struttura (servizio socio-assistenziale, servizio sanitario e infermieristico, servizi generali, ecc).

Il responsabile/referente tecnico organizzativo programmerà pertanto accessi almeno mensili all'interno del servizio e verifiche sistematiche con i responsabili ai vari livelli della struttura stessa, in modo particolare con il coordinatore dei servizi, con l'Ufficio del Personale e al bisogno con la Direzione.
Resta inteso che la Direzione dell'Ente ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile/referente tecnico organizzativo della Ditta in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, in caso di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del nucleo e/o integrazione con le varie articolazioni funzionali dell'organizzazione. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione dell'Ente che, dopo contestazione scritta degli eventi che determinano la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del responsabile referente tecnico organizzativo della Ditta aggiudicataria nel termine di 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta a suo carico.

E. Partecipazione a riunioni

L'Ente potrà indire riunioni (diurne o serali), oltre a quelle programmate di equipe, ricomprese nel normale orario di lavoro allo scopo di approfondire aspetti formativi, organizzativi, tecnici, deontologico/professionali, relativi alla sicurezza sul lavoro, Haccp, privacy, ecc. e la Ditta si impegna a farvi partecipare i propri dipendenti inseriti nel servizio.

ART. 6 ONERI SPECIFICI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta aggiudicataria, oltre a quanto previsto nell'articolo 3:

a) tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
b) l'osservanza ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato; in particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
c) le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
d) le spese relative alla dotazione del vestiario per il proprio personale:
   - divisa completa con cartellino di riconoscimento;
   - calzature idonee;
   - dispositivi di protezione individuali in genere conformi con quanto previsto in materia di sicurezza e igiene dal D.Lgs. 81/2008, fatta eccezione per i guanti monouso che sono forniti dall'Ente in Convenzione con il SSN;
   - gli oneri relativi al lavaggio, stiratura e quant'altro necessario per mantenere decoroso ed igienico il suddetto abbigliamento;
e) gli oneri per l'attività di qualificazione e l'aggiornamento del proprio personale;

f) gli oneri relativi agli affiancamenti;
g) coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un referente tecnico organizzativo che funga da referente unico per l'Ente;
h) presenza in loco del referente tecnico organizzativo per incontri almeno mensili con Coordinatori/Coordinatrici dell'Ente, Responsabili della struttura nonché con la Direzione dell'Ente;
i) ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato.

ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della stazione appaltante:

- pulizie ambulatori ed arredi;
- fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, fermo quanto stabilito all'art. 6) lett. d);
- fornitura di telefono cordless nei vari nuclei di reparto.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad impiegare personale il cui monte ore mensile di servizio lavorativo complessivamente svolto (computando quindi anche l'attività effettuata presso altre strutture) non superi i limiti previsti dalla normativa vigente;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative (in particolare quanto previsto per il riposo settimanale dei lavoratori in turno) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi provinciali/aziendali applicabili alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a dimostrare a semplice richiesta di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 9 SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Nel caso di rotture, malfunzionamenti, anomalie di attrezzature mobili ed impianti, gli infermieri e operatori della Ditta dovranno provvedere all'immediata segnalazione al Servizio dell'Ente, seguendo le procedure interne in essere presso la struttura. Se le rotture, i malfunzionamenti, le anomalie, non sono legati al normale utilizzo, ma dovute a imperizia o incuria del personale della ditta aggiudicataria, la Direzione potrà procedere all'addebito del costo della riparazione/sostituzione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata. Qualora non pervengano giustificazioni congrue entro 15 giorni si procederà direttamente all'addebito sulla prima fattura utile o secondo altra forma concordata successivamente.

ART. 10 UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Il personale della ditta aggiudicataria sarà tenuto all'utilizzo di strumenti informatici per la gestione degli ospiti e/o per le registrazioni di competenza degli infermieri (es: cartella sanitaria informatizzata, richieste farmaci all'ULSS, ecc...) con le modalità preventivamente definite dall'Ente, senza che per questo la ditta possa reclamare alcun corrispettivo aggiuntivo. L'Ente metterà comunque a disposizione proprio personale per le istruzioni sulle procedure.

ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.
In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.
La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.
L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà accettare fatture cartacee) con codice univoco ufficio UFS61J, ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".
L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.
Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.
Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta.
Ad ogni fattura mensile dovranno essere allegati, pena la sospensione del pagamento, i cartellini marcatempo dei lavoratori che hanno prestato il servizio nel mese.

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.
La ditta è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 13 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere il contratto o di subappaltare o di affidare in

cottimo ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, l'esecuzione, anche temporanea, di tutta o di parte dei servizi oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 CONTROLLI ORARI, VERIFICA E PRESTAZIONI

La ditta dovrà prevedere forme e modalità di controllo sull'orario di lavoro dei propri dipendenti impiegati nel servizio, nonché dotarli di apposito cartellino marcatempo o similare da sottoporre in copia all'Ente alla fine del mese per gli opportuni controlli. Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà installare, previo accordo con l'Ente e con oneri a proprio carico, sistemi automatizzati o non per la rilevazione della presenza.
Resta inteso che per il calcolo delle prestazioni faranno testo gli orari rilevati dal cartellino.
L'Amministrazione si riserva il controllo sull'esecuzione del servizio appaltato ed avrà facoltà di eseguire accertamenti, alle cadenze che riterrà più opportune, circa l'espletamento delle attività infermieristiche accertando la loro conformità rispetto alle tecniche, metodologie, protocolli di intervento e risultati previsti dalla Direzione dell'Ente e dalle normative vigenti.

ART. 15 NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA

La Ditta si obbliga di attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunicherà all'Ente il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
L'Amministrazione si impegna ad informare la Ditta aggiudicataria sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal proposito allegherà al contratto:

- Documenti di Valutazione dei Rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008);
- DUVRI (art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008);
- Piani di Emergenza (art. 43 D.Lgs. 81/2008)

relativi ai diversi plessi, impegnandosi a fornire eventuali aggiornamenti.
Il personale della Ditta dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'Ente.
La Ditta dovrà fornire:

- il proprio protocollo di Sorveglianza Sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008);
- il Piano Operativo della Sicurezza: il POS dovrà indicare le modalità di esecuzione delle prestazioni e le misure di prevenzione che si andranno ad adottare considerando i rischi segnalati dall'Ente.

Il personale dovrà risultare idoneo allo svolgimento della mansione e dovrà essere sottoposto agli accertamenti clinici previsti dal protocollo prima della presa di servizio.
Il personale della Ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008). A tal proposito la Ditta aggiudicataria fornirà all'Amministrazione il piano formativo triennale 2020-2022. Entro il 31 dicembre di ogni anno fornirà inoltre all'Ente la rendicontazione della formazione erogata nell'anno, specificando i

nominativi dei dipendenti partecipanti ai diversi corsi.
È gradita la partecipazione del personale della Ditta agli eventi formativi in tema di sicurezza organizzati dall'Ente. L'Amministrazione a tal proposito provvederà ad informare la Ditta, la quale valuterà di volta in volta la possibilità e le modalità di partecipazione del proprio personale.
La Ditta segnalerà all'Ente i nominativi dei lavoratori eventualmente in possesso dell'idoneità addetto antincendio (art 37 co. 9 D.Lgs. 81/2008).

ART. 16 PENALITÀ

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di protocolli interni nonché al presente Capitolato Speciale e ogni altra documentazione di gara. Ove la Ditta non si attenga a tutti gli obblighi dichiarati in sede di offerta, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato Speciale, è obbligata al pagamento di una penale variabile, in relazione all'entità del disservizio e/o all'eventuale recidiva, da € 1.000,00 a € 3.000,00, salvo maggior danno.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, alla quale la Ditta ha facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni solari successivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. Nel caso in cui l'ente non ritenesse fondate le eventuali controdeduzioni della ditta, ovvero la stessa non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata, con decurtazione dell'importo nella prima fattura utile.
Resta salvo il diritto dell'Ente di risolvere il contratto a seguito di almeno n. 3 inadempienze gravi, comunicate in forma scritta a mezzo PEC e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese della Ditta, all'espletamento d'ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti.
Gli importi verranno trattenuti dalla prima fattura utile.

ART. 17 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RCO

Sono a carico della ditta aggiudicataria i rischi per la responsabilità civile derivante dall'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, comprese le attività complementari, accessorie e sussidiarie, con espressa rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto di rivalsa, che le compete ex art. 1916 C.C., nei confronti dell'Ente appaltante.
I massimali di polizza devono essere almeno pari ai seguenti importi:

RCT (responsabilità civile verso terzi)

- Euro 3.500.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- Euro 2.500.000,00 per danni a persona;
- Euro 2.500.000,00 per danni alle cose e/o animali.

RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro)

- Euro 3.500.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- Euro 2.500.000,00 per danni a persona.

Restano comunque a carico della ditta aggiudicataria gli importi di danno che superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza.
La polizza RCT deve prevedere che l'Ente appaltante sia considerato assicurato aggiunto per i danni a terzi o ai dipendenti della ditta appaltatrice e terza per i danni eventualmente subiti.

La polizza RCO deve considerare anche l'estensione alle malattie professionali tabellari e non.
Il contenuto della garanzia deve essere più ampio possibile, e restano comunque a carico della ditta aggiudicataria tutti i danni dei quali sia ritenuta responsabile.
La ditta aggiudicataria, contestualmente all'assegnazione dell'appalto, dovrà depositare, a proprie spese, copia integrale della copertura assicurativa, regolarmente quietanzata e perfezionata a dimostrazione della sua operatività.
Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze.
In tal caso, la ditta aggiudicataria, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

ART. 18 CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
La ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'Ente.
Nel caso di carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Ente, per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando alla ditta aggiudicataria la maggiore spesa.

ART. 19 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL SERVIZIO

Poiché il servizio contemplato nel presente capitolato è di pubblica utilità, per nessuna ragione può venire soppresso o non eseguito in tutto o in parte.
In caso di sciopero o altre cause di forza maggiore la ditta aggiudicataria dovrà approntare una specifica pianificazione per la gestione di tali emergenze.

ART. 20 VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del contratto al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge o alle direttive regionali relative ai servizi socioassistenziali per anziani emanate nel periodo di vigenza contrattuale.
L'Amministrazione si riserva, altresì, per proprie esigenze organizzative di aumentare e/o ridurre il monte ore di cui al presente capitolato, nel rispetto dei vincoli di legge.

ART. 21 CLAUSOLE SOCIALI

L'operatore aggiudicatario dovrà impegnarsi a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Si richiama l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato

con D.P.R. n. 62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'Ente. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

a) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
b) cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
c) in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo del servizio da parte di una consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara;
d) impiego di personale non regolarmente assunto dalla Ditta;
e) cessione del contratto o subappalto, senza preventivo consenso dell'Ente interessato;
f) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie;
g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi provinciali/aziendali;
h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
i) utilizzo dei locali per fini non attinenti all'espletamento del servizio in oggetto;
j) non ottemperanza entro il termine assegnato circa le prescrizioni dell'Ente;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
l) sospensione, interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della Ditta;
m) contegno abituale del personale della Ditta tale da recare pregiudizio alla dignità dell'utenza, alla collaborazione/integrazione con tutte le figure professionali che operano nel servizio, o irriguardoso e scorretto nei confronti degli utenti o dei loro familiari;
n) grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dalla Ditta nonostante diffida formale dell'Amministrazione;
o) notificazione ripetuta di penalità a carico della ditta aggiudicataria (3 volte negli ultimi 12 mesi);
p) n. 3 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui la Ditta appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni nei termini prescritti;
q) nuove disposizioni regionali o statali in materia;
r) mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualsiasi danno provocato all'Ente in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte della Ditta.
Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per la Ditta la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente

per essersi rivolto ad altre Ditte, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti l'Ente dovesse subire.
In questo caso la Ditta non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento dei servizi regolarmente svolti.

ART. 25 FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE

L'Ente, in caso di servizio reputato non soddisfacente, si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, previo invio alla ditta aggiudicataria di dettagliata relazione ove si evidenzia il riscontro negativo non episodico.

ART. 26 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.
Nel caso di disdetta del contratto da parte della ditta, per giusta causa, la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

ART. 27 ELEZIONE DI DOMICILIO

La Ditta aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Viale G. Mazzini 46 – 36011 Arsiero (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

ART. 28 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore.

Arsiero, 12 dicembre 2019

IPAB CASA DI RIPOSO "A. Rossi"
IL SEGRETARIO DIRETTORE
dott. Michele Pasqualetto

CASA DI RIPOSO ARSIERO VI A. ROSSI